Penale Sent. Sez. 2 Num. 51932 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
Data Udienza: 29/05/2018

SENTENZA **SEMPLIFICATA**

sul ricorso proposto da:

TALEVI FABIO N. IL 24/06/1984

avverso l'ordinanza n. 6/2018 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 02/02/2018

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli
Annullamento con rinvio

Udit i difensor Avv.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

TALEVI Fabio indagato per la violazione degli artt. 8, 5, 10 del d.lgs 74/2000, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 2.2.2018 con la quale il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari di Ancona ha rigettato il gravame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nei confronti del di sequestro preventivo 27.11.2017 del gip del medesimo Tribunale, volto alla confisca diretta o per equivalente fino alla concorrenza di € 5.999.665,36.

La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

1) Ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 309 comma 9 bis e 178 lett. c) cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame immotivatamente non ha accolto la richiesta di rinvio dell'udienza ex art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. nella misura minima indicata dalla legge concedendo un termine di soli due giorni.
2) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 comma 3, 321 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen., 309 comma 9 e 324 cod. proc. pen. La difesa premessa la inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. per avere il Giudice delle indagini preliminari omesso di riferire l'ordine di sequestro ai fini della confisca dapprima alle casse sociali e poi, in quella delle singole persone fisiche denuncia l'ordinanza del tribunale del riesame perché sarebbe stata omessa una adeguata risposta sul punto non essendo stato sufficientemente apprezzato che il PM non avrebbe accertato la incapienza patrimoniale delle società.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo. Dalla lettura complessiva dell' art. 309 codice di rito, anche alla luce dei lavori preparatori della Legge 47/2015, si evince che la richiesta di rinvio dell'udienza del riesame, prevista dal legislatore per la persona del ricorrente, si colloca nell'ambito della tutela delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quale lo studio del materiale indiziario e la raccolta di prove della difesa. Il tenore della disposizione permette di affermare che il Tribunale non ha il potere di sindacare la qualità delle ragioni addotte dalla difesa a fondamento della richiesta di differimento, ma deve solo considerare se le ragioni addotte rientrino nei "giustificati motivi". Di qui discende che Il Tribunale, a fronte di una istanza di differimento della udienza, dovrà accertare: a) se siano stati indicate le ragioni poste a fondamento della richiesta di differimento della udienza, b) se queste siano collegabili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ad esigenze di difesa sostanziale, c) e che le suddette ragioni non siano meramente pretestuose.

A parte, quindi, casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, (tali da rendere giustificabile l'affermazione che è pretestuosa la richiesta di ritardare la decisione) il Tribunale non può sindacare la «qualità» dei motivi; non gli spetta affermare se sia adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, se sia opportuno consentire al difensore di avere il tempo per un'adeguata preparazione.

La ragione dell'indicazione generica dei «giustificati motivi» è, quindi, il fatto che si deve solo dare atto della loro esistenza e della loro "non pretestuosità". Del resto, giova ricordare che la disposizione costituisce un'eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le la realizzazione e la tutela concreta delle sue esigenze difensive. L'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione della durata della dilazione dell'udienza dai 5 ai 10 giorni. Ai fini della individuazione del termine di dilazione il Tribunale deve tenere tenga conto delle ragioni addotte dall'istante e delle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Deve peraltro aggiungersi che il termine indicato dal legislatore nella misura minima di giorni cinque, non è derogabile dal Tribunale; di qui discende che non è legittimo che il Tribunale assegni, come è avvenuto nel caso di specie, un termine inferiore (due giorni) a quello previsto dalla legge, una volta che abbia riconosciuto il fondamento della richiesta della difesa.

Di qui deriva la fondatezza del primo motivo di ricorso per ragioni processuali con assorbimento del secondo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona (sezione per il riesame delle misure coercitive)

Così deciso in Roma il 29.5.2018

Sentenza a motivazione semplificata.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale